



cherry
bank

Piano di sostituzione

**adottato da Cherry Bank in caso di variazione sostanziale o cessazione degli indici di riferimento ex
art. 28 del Reg. (UE) 2016/1011 – BMR – Benchmark Regulation
art. 118-bis del D.Lgs. n. 385 del 1993 – TUB – Testo Unico Bancario**

19 novembre 2025

SOMMARIO

1.	OBIETTIVI E GESTIONE DEL DOCUMENTO	2
1.1	PREMESSA	2
1.2	DESTINATARI DEL DOCUMENTO	2
1.3	GESTIONE DEL DOCUMENTO	2
1.4	RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI	2
2.	LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3.	IL PROCESSO DI SOSTITUZIONE	4
3.1	MODALITÀ DI SOSTITUZIONE	4
3.2	COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA	6
3.3	AGGIORNAMENTO DEL PIANO NEL CONTINUO	6
4.	TABELLA DEGLI INDICI SOSTITUTIVI	7

1. OBIETTIVI E GESTIONE DEL DOCUMENTO

1.1 PREMESSA

Il presente documento, in linea con l'art. 28 del Reg. (UE) 2016/1011 (di seguito "Regolamento BMR" o "Regolamento benchmark") e all'art. 118-bis del D. Lgs. 385/93 (di seguito anche "TUB"), introdotto dal D.Lgs. n. 207/2023, costituisce il c.d. "Piano di sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati" (di seguito anche "Piano di sostituzione").

Nel documento sono descritte le azioni che Cherry Bank (di seguito anche "la Banca") deve intraprendere in caso di sostanziali variazioni o cessazione dei benchmark finanziari (o "indici di riferimento") adottati, nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare, l'inserimento degli stessi nella documentazione pre-contrattuale e contrattuale, il processo di adeguamento dei contratti in essere con la clientela e l'invio delle comunicazioni periodiche alla stessa.

1.2 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

Il presente Piano si applica dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet della Banca a tutti i contratti finanziari conclusi dalla stessa, con clienti consumatori e con clienti non consumatori. I contratti finanziari utilizzati dalla Banca riflettono le previsioni del presente Piano. Si applica inoltre a tutti gli strumenti finanziari emessi dalla Banca nel rispetto del regime agli stessi applicabile come individuato dal Regolamento BMR.

Gli Amministratori degli indici di riferimento, la Banca Centrale Europea, l'ESMA, la Commissione Europea o altre Autorità competenti possono modificare la formula e/o la metodologia di calcolo utilizzata per gli indici di riferimento, e/o fornire indicazione suppletive o criteri di adeguamento applicabili a tali Indici o alle predette modalità di calcolo (es: spread o aggiustamenti finalizzati a neutralizzare le eventuali differenze tra le precedenti modalità e quelle successivamente indicate). In tali casi, la Banca utilizzerà l'indice adottando la formula e/o la metodologia tempo per tempo vigente, nonché i relativi aggiustamenti, così come verranno definiti, in conformità al Regolamento BMR. Ai Clienti verrà quindi data opportuna informativa della relativa modifica nel rispetto della normativa vigente. Nel caso invece di mancata pubblicazione/rilevazione temporanea dell'Indice di Riferimento, verrà utilizzato l'ultimo valore disponibile dello stesso.

1.3 GESTIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è approvato dall'Amministratore Delegato. Le responsabilità delle fasi del processo sono così declinate:

REDAZIONE	APPROVAZIONE	PUBBLICAZIONE	DIVULGAZIONE
U.O. Organization	Amministratore Delegato	U.O. Organization	Area Brand & Communication

1.4 RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

Versione	Data pubblicazione	Contenuto aggiornamento
Versione n.1	28/10/2024	Nuova emanazione
Versione n. 2	19/11/2025	Aggiornamento annuale

2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Dal 1 gennaio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 che ha introdotto un quadro comune a livello europeo finalizzato ad assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come indici di riferimento (c.d. benchmark) negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

In particolare, l'art. 28 del BMR prevede l'obbligo, in capo alle banche che utilizzano un indice di riferimento, di redigere e mantenere aggiornati solidi piani che descrivano le azioni che attuerebbero in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice di riferimento. In conformità a tale disposizione, in data 10 gennaio 2024 è entrato in vigore l'art. 118-bis del Testo Unico Bancario che disciplina le modalità mediante le quali le banche devono attuare i piani di sostituzione degli indici e nello specifico, inter alia, le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela di tali piani, nonché l'aggiornamento degli stessi.

Con il presente Piano, la Banca intende dare adempimento ai requisiti normativi, nella consapevolezza che la valutazione di indici alternativi per tutte le tipologie di prodotti e servizi offerti alla sua clientela rappresenta una necessità per garantire tutela e trasparenza al cliente, nonché assicurare la continuità operativa.

Cherry Bank, nell'attività di monitoraggio e revisione periodica del Piano, si prefigge l'obiettivo di individuare, laddove possibile ed opportuno sulla base delle condizioni normative e di mercato, un indice di riferimento alternativo per la sostituzione di ciascun indice che possa cessare o variare sostanzialmente. La Banca applica il presente Piano ai contratti che incorporano un indice utilizzato come parametro per regolare, tempo per tempo e secondo le periodiche rilevazioni, le condizioni economiche e gli importi da corrispondere nell'ambito dei servizi di credito, bancari e finanziari con la clientela. A questo fine, la Banca aggiorna costantemente la mappatura dei benchmark utilizzati dalle diverse Business Unit per assicurare una copertura completa del Piano a tutte le aree di relazione con la clientela.

3. IL PROCESSO DI SOSTITUZIONE

3.1 MODALITÀ DI SOSTITUZIONE

In caso di mancata rilevazione o determinazione di un parametro di riferimento da parte dell'Ente competente, oppure in presenza di modifiche significative alla metodologia di calcolo dell'indice, escluse le normali variazioni quantitative dovute alla fluttuazione giornaliera del parametro, la Banca applicherà il presente Piano, articolato nelle seguenti fasi.

1. Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o di cessazione

Le circostanze tale per cui si attiva il seguente Piano riguardano:

- una "**variazione sostanziale**", da intendersi come la modifica rilevante della metodologia di rilevazione e determinazione dell'indice, escludendo, quindi, le variazioni quantitative del parametro meramente dovute alla naturale fluttuazione del parametro;
- una "**cessazione**", invece, da intendersi come l'interruzione permanente o temporanea della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente responsabile.

A tal proposito, la Banca effettua un monitoraggio continuo della normativa nazionale ed europea, del mercato e delle attività delle controparti di settore, per poter intervenire prontamente e adeguarsi in caso di aggiornamenti riguardanti le due situazioni menzionate, anche durante una fase preliminare di c.d. pre-cessazione o pre-variazione.

Nell'ambito dei suddetti eventi di variazione sostanziale e/o cessazione della rilevazione dell'indice di riferimento, il Regolamento BMR individua direttamente alcuni eventi che, in quanto tali, danno luogo "**ex lege**" alla sostituzione dell'indice stesso. Tali casistiche sono:

1. Non rappresentatività: l'Autorità competente per l'amministratore dell'Indice di Riferimento dichiara ufficialmente o pubblica che l'Indice di Riferimento non rappresenta più il mercato o la realtà economica sottostante e che tale rappresentatività non sarà ripristinata;
2. Liquidazione/cessazione definitiva o illimitata: l'amministratore dell'Indice di Riferimento, un soggetto che agisca per suo conto, l'Autorità competente per l'amministratore o altra autorità competente in materia di insolvenza o risoluzione dichiara ufficialmente o pubblichi che, in assenza di un nuovo amministratore, si procederà alla liquidazione o alla cessazione definitiva o illimitata della fornitura dell'Indice di Riferimento o di determinate scadenze o valute per le quali tale Indice è calcolato;
3. Illegalità: l'utilizzo dell'Indice di Riferimento divenga per qualunque motivo illegale;
4. Interruzione permanente della pubblicazione/rilevazione: l'Indice di Riferimento cessi in via permanente di essere pubblicato/rilevato senza alcun preventivo annuncio ufficiale da parte dell'Autorità competente o dall'amministratore dell'Indice di Riferimento.

Nel caso del verificarsi di una delle suddette fattispecie, la Banca, per il tramite delle competenti strutture, monitora nel continuo tali eventi, ed attiva le Unità Organizzative chiamate ad adeguare contratti, informativa e sito della Banca in linea con il presente Piano.

2. Individuazione dell'Indice Sostitutivo

Le Unità Organizzative interne competenti, nel caso di una variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento, o in presenza di un evento di sostituzione legale (a meno che, in quest'ultimo caso, la Commissione Europea o l'Autorità di Vigilanza competente non designi l'indice sostitutivo applicabile, come indicato di seguito), identificano l'indice alternativo da adottare come sostituto ("Indice Sostitutivo") basandosi sulla tabella riportata al par. 4.

Qualora la Commissione Europea o l'Autorità nazionale competente designino direttamente l'Indice Sostitutivo dell'Indice di Riferimento interessato da un evento di sostituzione legale, insieme a eventuali criteri di adeguamento, la Banca applicherà l'Indice Sostitutivo legale e i relativi criteri di aggiustamento stabiliti dalla Commissione o dall'Autorità nazionale competente. Di conseguenza, ogni riferimento all'Indice di Riferimento nel contratto o nel regolamento dello strumento sarà considerato riferito all'Indice Sostitutivo legale, unitamente agli eventuali criteri di adeguamento indicati.

3. Comunicazione alla clientela della variazione

La Banca comunica al Cliente l'Indice Sostitutivo utilizzando le modalità di comunicazione da lui scelte per la corrispondenza relativa al rapporto contrattuale, in conformità con le normative vigenti, specificando la data di decorrenza della variazione stessa. Per maggiori dettagli si rimanda al par. 3.2

4. Applicazione dell'Indice Sostitutivo

La data di sostituzione dell'indice coinciderà, ove disponibile, con la data in cui l'Indice di Riferimento abbia cessato definitivamente di essere fornito. In mancanza, l'Indice Sostitutivo sarà applicato trascorsi 60 giorni dall'ultima pubblicazione/rilevazione dell'Indice di Riferimento e, in ogni caso, a decorrere dalla prima scadenza negoziale successiva alla pubblicazione/rilevazione dell'Indice Sostitutivo.

In particolare, la regola generale di applicazione dell'Indice Sostitutivo prevede:

- **per rapporti di finanziamento rateali (incluso mutui e prestiti):**
 - l'indice sostitutivo sarà applicato ai fini del calcolo della rata a decorrere dalla prima scadenza successiva alla rilevazione dell'indice sostitutivo contrattualmente prevista (es. rilevazione mensile 28/01, applicazione 01/02 successivo; oppure altre rilevazioni in caso di ulteriori periodicità);
- **per rapporti di finanziamento non rateali (incluso portafoglio finanziario, aperture di credito, factoring, crediti di firma e del comparto Estero):**
 - l'indice sostitutivo sarà applicato a decorrere dalla prima rilevazione dello stesso successiva alla cessazione/modifica dell'indice originariamente pattuito;
- **per i conti correnti e i depositi:**
 - si applica l'Indice di Riferimento contrattualmente previsto utilizzando l'ultimo dato disponibile fino alla rilevazione dell'indice sostitutivo;
 - l'indice sostitutivo si applica a decorrere dal primo periodo successivo alla data di rilevazione del medesimo;
- **per gli strumenti finanziari dove la Banca figura Emittente:**
 - si applica l'Indice di Riferimento previsto dal regolamento dello strumento finanziario, utilizzando l'ultimo dato disponibile fino alla rilevazione dell'indice sostitutivo;
 - l'indice sostitutivo si applica a decorrere dal primo periodo che, in base alle specifiche previsioni regolamentari del singolo strumento finanziario, sia successivo alla data di rilevazione del medesimo.

5. Interventi interni

La Banca procederà di conseguenza ad aggiornare il relativo sistema informativo, la documentazione pre-contrattuale e la contrattualistica, sostituendo gli indici dismessi/variati con i nuovi indici di riferimento.

3.2 COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA

Al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, la Banca provvederà a comunicare alla Clientela interessata da tale cambiamento:

- l'indice soggetto a cessazione/variazione;
- l'indice sostitutivo da applicare;
- le modalità di sostituzione dell'indice.

Con particolare riferimento ai contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, in conformità all'art. 118-bis, co. 3, la Banca comunica al Cliente entro 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati.

La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

3.3 AGGIORNAMENTO DEL PIANO NEL CONTINUO

Cherry Bank, almeno annualmente, conduce una revisione della mappatura dei benchmark utilizzati e valuta se il contenuto del presente Piano necessita di aggiornamenti alla luce delle evoluzioni normative, di settore o di business.

Gli aggiornamenti del Piano vengono comunicati dalla Banca nel proprio sito internet e devono essere portati a conoscenza della clientela tramite un'informativa secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla clientela, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile. Anche nel caso in cui la valutazione annuale non evidenzia la necessità di aggiornare il contenuto del Piano, i clienti devono essere informati con le stesse modalità e tramite rimando alla versione aggiornata pubblicata sul sito internet della Banca.

4. TABELLA DEGLI INDICI SOSTITUTIVI

La seguente tabella include gli indici di riferimento adottati da Cherry Bank. In caso di cessazione o variazione sostanziale di uno degli stessi, la Banca utilizzerà gli **indici sostitutivi** di seguito riportati, mediante il processo identificato nel presente documento.

Indice di riferimento	Amministratore Indice di riferimento	Indice sostitutivo	Amministratore Indice sostitutivo
EURIBOR	European Money Market Institute	Euro Forward Looking Term Rate (EFTERM)	European Central Bank
FTSE Term SONIA	London Stock Exchange Group plc,	SONIA composto (metodologia Backward-looking ¹)	Bank of England
CME Term SOFR	CME Group	SOFR composto (metodologia Backward-looking ¹)	Federal Reserve of New York

Di seguito si sintetizzano le direttrici che hanno condotto all'identificazione, come indici sostitutivi, dei tassi di riferimento a breve termine, e degli indicatori che riflettono le aspettative ad essi collegati:

- **Trasparenza:** tassi direttamente legati a transazioni di mercato effettive;
- **Rappresentatività:** visione chiara delle condizioni di liquidità nel mercato;
- **Semplicità:** metodologia di calcolo semplice e meno influenzabile da fattori complessi;
- **Supporto normativo:** l'autorità di regolamentazione hanno sostenuto i tassi a breve termine come alternativa ai Libor.

La tabella soprastante non include il Tasso BCE come indice di riferimento, poiché rappresenta il tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea. Non si ritiene necessario identificare un indice sostitutivo dello stesso, considerando la scarsa probabilità che tale possa esser dismesso o subire una variazione sostanziale. Inoltre, data la sua rilevanza, qualora venisse anche cessato, un indice sostitutivo sarà presumibilmente determinato direttamente dall'Istituto centrale o attraverso un intervento legislativo specifico.

Si specifica infine che, qualora l'indice di riferimento adottato a tasso variabile non sia incluso nella tabella di cui sopra, la Banca si impegna ad aggiornare il Piano in linea con le disposizioni sopra riportate, ed in via del tutto residuale il tasso sostitutivo da utilizzare sarà il Tasso Ufficiale definito della Banca Centrale di riferimento della divisa corretto per un eventuale fattore di aggiustamento volto a minimizzare, l'eventuale alterazione di valore conseguente alla sostituzione dell'indice di riferimento.

Se gli indici sostitutivi specificati nella tabella soprastante cessino di essere pubblicati, o subiscano una variazione sostanziale, la Banca si riserverà il diritto di applicare un altro indice di riferimento equivalente, previa comunicazione al cliente.

Resta fermo che, qualora a seguito della cessazione o della variazione sostanziale di uno degli indici di riferimento sopra riportati, consegua l'emanazione da parte dell'Amministratore o del Legislatore dell'indicazione relativa all'indice sostitutivo da utilizzare, troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'indice sostitutivo presente nella suddetta tabella.

¹ **Metodologia backward-looking:** i tassi di interesse di tipo backward-looking sono calcolati sulla base dei valori dei tassi overnight Risk Free Rate (ea. SONIA, SOFR) effettivamente realizzati in un dato intervallo di tempo, che costituisce il periodo di osservazione; essi possono essere pari alla media aritmetica semplice (simple interest) . Il tasso di interesse calcolato con metodologia backwardlooking è noto solo quando si conosce la serie completa delle realizzazioni nel periodo di osservazione. Se il periodo di osservazione termina alla fine o in prossimità della fine del periodo di interesse si segue la convenzione nota come in arrears. Il tasso backward-looking può tuttavia essere anche calcolato come media dei tassi overnight osservati nel periodo che precede quello di interesse; in quel caso, si segue la convenzione nota come in advance e il valore del tasso backward-looking può essere noto anche all'inizio del periodo di interesse.

www.cherrybank.it

